



STATUTO 2020

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede

È costituita la "**FONDAZIONE CMB**". La "FONDAZIONE CMB", di seguito indicata anche Fondazione, è una Fondazione della comunità locale, persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.

La Fondazione ha sede in Treviso (Tv), in via R. Selvatico n. 2 e ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico; essa ha lo scopo di favorire gli appartenenti alle comunità locali perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi, orientando la propria attività preminentemente nei seguenti settori:

- arte;
- assistenza ed emancipazione delle categorie sociali deboli;
- conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali nonché del patrimonio linguistico e delle tradizioni locali;
- istruzione ed educazione nonché sostegno e promozione dell'attività sportiva;
- ricerca scientifica;
- sanità.

Interviene altresì, con iniziative ritenute opportune, individuate dal Consiglio di Amministrazione nei programmi di attività, per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

La Fondazione svolge la propria attività, di cui ai precedenti commi, prevalentemente nel territorio delle Province di Treviso e Venezia nonché in quelle limitrofe, sempre nell'ambito del territorio regionale.

Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività.

La Fondazione può inoltre svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi la Fondazione può, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere

o dare in affitto beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

La Fondazione può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali anche di natura commerciale con contabilità separata ovvero istituire o partecipare a società di capitali o a enti diversi da società che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Il patrimonio della Fondazione, esistente alla data di approvazione del presente Statuto, si incrementa per effetto di:

accantonamenti di eventuali utili d'esercizio, liberalità a qualsiasi titolo pervenute - donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni - ed esplicitamente destinate per volontà del testatore o del donante ad accrescimento del patrimonio.

Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali e di diversificazione del rischio, in modo da conservarne il valore reale e ottenerne una adeguata redditività.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione; può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 – Fonti di reddito

Per perseguire i propri scopi statutari la Fondazione può utilizzare in modo principale le seguenti fonti:

- il reddito derivante dall'investimento del patrimonio;
- contributi da parte di terzi non destinati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da attività connesse.

Articolo 6 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente, quale organo di rappresentanza legale dell'Ente;
- il Consiglio di Amministrazione, quale organo di amministrazione;
- il Revisore unico, quale organo di controllo.

Articolo 7 - Onorabilità

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Direttore, se nominato:

- coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.;
- chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
- chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate al comma precedente con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. Il Direttore, se nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione eventuali situazioni della fattispecie relative alla sua persona. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà entro trenta giorni assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'interesse e dell'immagine della Fondazione.

Articolo 8 - Incompatibilità

Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione e di Revisore unico della Fondazione:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;
- i dipendenti in servizio della Fondazione;
- gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente di due organi della Fondazione.

Articolo 9 - Conflitto di interessi

I componenti di organi della Fondazione ed il Direttore, se nominato, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore, al Consiglio di Amministrazione e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Il relativo organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore il Consiglio di Amministrazione, valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione e nella ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Articolo 10 - Sospensione dalle cariche

I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 1, n.3;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 7, comma 1, n. 4 con sentenza non definitiva;
- applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituita dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

I componenti di organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Direttore, se nominato, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

Articolo 11 - Decadenza dalle cariche

I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore, se nominato, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo; il Consiglio di amministrazione dichiara altresì decaduto il Revisore unico che non intervenga per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni degli altri organi collegiali della Fondazione.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) e da un massimo di 12 (dodici) membri designati dal Consiglio di Amministrazione di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia al quale pure spetta l'indicazione, fra questi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La designazione non comporta rappresentanza dell'ente dal quale proviene la designazione stessa; ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni dalla data di nomina e possono essere confermati per un mandato consecutivo.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo stesso. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza del mandato, i componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'insediamento dei successori.

Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del

mandato, provvede a darne comunicazione al soggetto cui compete la designazione, richiedendo la designazione dei nominativi di spettanza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il soggetto esterno cui compete la designazione non provveda nei termini prescritti, il potere di nomina è esercitato, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione in carica al momento delle designazioni, entro i successivi 30 (trenta) giorni, nel rispetto dei requisiti richiesti per l'originario ente.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione al soggetto designante e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 (dieci) giorni.

Ai consiglieri di amministrazione può essere devoluto un gettone di presenza nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione di CentroMarca Banca, Credito Cooperativo di Treviso e Venezia può stabilire - all'atto della nomina - un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste.

Articolo 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in materia di:

- approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del o dei Vice Presidenti;
- la nomina e la revoca, per giusta causa, del Direttore, la determinazione dei relativi rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;
- l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore unico;
- l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio preventivo annuale e della relazione sulla gestione;
- la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione stessa e, sentito il Revisore unico, per quanto concerne i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- accettazione di rilevanti elargizioni, donazioni e lasciti nonché, laddove si tratti di immobili, del diritto del donante di risiedervi secondo la sua eventuale richiesta;
- acquisti degli immobili e degli altri beni quando questi ultimi siano eccedenti l'ordinaria gestione della Fondazione, stabilendone la destinazione;
- vendita dei beni non indispensabili agli scopi statuari che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- eventuale costituzione di Comitati scientifici;
- l'assunzione del personale dipendente;
- le nomine e designazioni di amministratori e revisori di competenza della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore, se nominato, o a

dipendenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Articolo 14 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci a sensi dell'art. 15 e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Revisore unico.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera, telex o posta elettronica, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e il Revisore unico; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telefax o posta elettronica da inviare almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere, visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore, se nominato, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. In caso di mancanza o assenza del Direttore il verbale viene redatto e sottoscritto da un consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti salvo quelle relative alle proposte di trasformazione, fusione, scissione o estinzione della Fondazione, alla modifica dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica arrotondata all'unità superiore.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo componente, sono fatte a scrutinio segreto.

Articolo 15 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione; tali determinazioni devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente anziano; in caso di assenza o impedimento di entrambi, l'altro Vice Presidente – se nominato - ed in assenza o di impedimento anche di quest'ultimo il Consigliere anziano; è qualificato anziano il componente del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singole attività circoscritte chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore, se nominato, ovvero a dipendenti o a terzi.

Articolo 16 – Revisore unico

Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore unico.

Il Revisore unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia.

Il Revisore unico resta in carica tre anni dall'insediamento e può essere confermato.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Revisore unico, il Presidente della Fondazione informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia per la sua sostituzione.

Il mandato del Revisore nominato in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza del mandato il Revisore unico resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

Il Revisore unico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Revisore unico devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura dell'organo.

Al Revisore unico spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni.

Articolo 17 - Direttore

Il Direttore, se nominato, assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione.

Il Direttore, se nominato:

partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi;

compie gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, ne adempie le funzioni il dipendente, il consigliere o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla

natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi tributarie.

Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali e attività commerciali di natura accessoria o connesse ai fini istituzionali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 19 - Bilancio e documento programmatico previsionale

L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio e la relazione di gestione.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Revisore unico entro trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; il Revisore unico almeno dieci giorni prima di tale data dovrà predisporre la relazione di competenza.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro il mese di dicembre.

Articolo 20 - Liquidazione ed estinzione della fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

Articolo 21 – Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto s'intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni.